

ROCCARASO

di Vincenzo Niciarelli

BASTANO 1.700 ABITANTI PER DISCRIMINARE 100.000 FAMIGLIE CHE VIAGGIANO IN AUTOCARAVAN

> I PRECEDENTI

Comune: **Roccaraso (AQ)**,
Zona: Palazzo del ghiaccio

38

Tipo di limitazione: parcheggio riservato autoveicoli con divieto di sosta ad autocaravan e a caravan. Ordinanza n. 44 del 7 agosto 2000. La Polizia Municipale asserisce che il divieto è legittimo perché hanno allestito un'area specifica.

Periodo: Agosto 2000 - **Segnalato da:** M. Lavecchia di Taranto

Messaggio: Carissimo amico, ho letto il tuo racconto e preso atto delle fotografie inviate che servono per completare questa scheda di risposta.

In caso di contravvenzione: Siamo pronti ad inviarti il facsimile utile allo specifico ricorso ma devi sapere quanto segue.

Possibilità d'invio del ricorso al Prefetto, con raccomandata al Comando Polizia Municipale ma vale ricordare che l'Ufficio Depenalizzazione della Prefettura, non ritenendosi organo giudicante, invia un'ordinanza-ingiunzione con la cifra raddoppiata. Puoi opporvi a detta ingiunzione ma è molto oneroso presentare ricorso al Giudice Ordinario contro l'ordinanza-ingiunzione, infatti:

- 1) si è dimostrato essenziale incaricare un legale nella Pretura di competenza,
- 2) non è possibile inviare il ricorso per posta,
- 3) non sono inviate le notizie dalla Pretura se un cittadino non risiede nel territorio di competenza della stessa;
- 4) alla prima udienza il pretore (per quanto di nostra diretta esperienza) non ha studiato il fascicolo e tantomeno si è documentato sul tema specifico e, di conseguenza, vi saranno almeno due udienze alle quali essere presenti,
- 5) alcuni giudici respingono i ricorsi, eludendo il chiaro volere del legislatore.

Tale incredibile procedura, nella maggior parte dei casi, costringe il cittadino a pagare una contravvenzione anche se ingiusta, solo per evitare gli oneri di tempo e denaro necessari a recarsi alla Pretura (magari abita a Venezia o Palermo e si deve recare alla Pretura d'Oristano) per presentare ricorso e trovare dove eleggere

re domicilio per ricevere le corrispondenze inerenti al procedimento. Certo, il cittadino potrebbe anche incaricare un legale del luogo ma quanto gli costerebbe visto che un tale procedimento dura anni e vede almeno due/tre udienze prima della sentenza?

E' dal lontanissimo 1997 che sollecitiamo il Ministro di Grazia e Giustizia chiedendo un cambiamento ma **NESUNA RISPOSTA**. Nell'era dove è possibile stipulare contratto via telefax e nell'era della Posta Elettronica, un Governo dei Cittadini deve emanare un provvedimento che consenta di:

- a) poter inviare a Preture e Tribunali ricorsi e/o atti per raccomandata oppure via fax oppure via e.mail;
- b) poter ricevere la corrispondenza inerente ad un processo al proprio domicilio senza essere obbligati ad eleggere domicilio dove è il Tribunale / Pretura;
- c) dover ricevere via telefono e/o fax e/o e.mail la notizia inerente ad un aggiornamento di un'udienza per sopravvenuta impossibilità del Giudice.

Suggerimento: A nostro parere è più efficace presentare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del Verbale, al Giudice di Pace ma occorre ricordare che uno deve depositare il ricorso (non spedirlo) e presenziare ad almeno due udienze (altri due viaggi) nonché attivare una corrispondenza via telefono e/o fax e/o e.mail con la nostra Associazione per il necessario supporto.

> I MOTIVI DEL RICORSO:

Illegittimo il divieto di sosta che accomuna autoveicoli (autocaravan) ai rimorchi (caravan).

L'aver allestito un'area attrezzata ai sensi dell'art. 7, 1° comma, lettera h del C.d.S. non comporta l'esclusione dai parcheggi delle autocaravan, infatti, in tale lettera il legislatore dichiara unicamente ed in modo esatto che *gli Enti proprietari possono istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185.*

Il potere del Sindaco di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, e quindi, di limitare la circolazione e sosta, è previsto solo ed esclusivamente dal Codice della Strada al 3°